

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-*bis*
n. 25

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VINCENZO SCOTTI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO
PRO TEMPORE, NONCHÈ DEI SIGNORI **ALESSANDRO VOCI**, **FRANCO CARRARO**
E **RICCARDO TRIGLIA**

ciascuno in parte qua indagato per il reato di cui agli articoli 110, 323, comma 2, 61 n. 7
del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 5 febbraio 1998

e pervenuta alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 1998

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 5 febbraio 1998

OGGETTO: Proc. Pen. 3546/97R - R.G. Coll. 17/97 c/ Scotti Vincenzo +
Voci Alessandro, Carraro Franco e Triglia Riccardo.

Trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 L. Cost. n. 1/1989, come richiesto dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, l'incarto di cui all'oggetto per le determinazioni di codesta Assemblea.

Con ossequio

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Salvatore VECCHIONE)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti
dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Il Collegio così composto:

| | |
|---------------------------------|------------|
| dott. Bruno Fasanelli | Presidente |
| dott. Aldo Scivicco | Giudice |
| dott.ssa Mariafrancesca Maresca | Giudice |

ha emesso la seguente

RELAZIONE

nei confronti di **Vincenzo Scotti** nato a Napoli il 16.9.1933, **Alessandro Voci** nato a S. Andrea Apostolo dello Jonio il 19.2.1928, **Franco Carraro** nato a Padova il 6.12.1939, **Riccardo Triglia** nato a Casale Monferrato, 7.11.1937.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha ricevuto una informativa ai sensi dell'art. 347 cpp redatta dal Centro repressione frodi della Guardia di Finanza recante il n. 2472 datata 12 feb-

braio 1997 nei confronti di Vincenzo Scotti, Alessandro Voci e Franco Carraro; in detto documento venivano raccolti, sulla base di una denuncia resa il 31.7.1995 da un cittadino di Montecatini Terme, i primi elementi documentali idonei a ricostruire la struttura essenziale del fatto narrato nella denuncia. Il P.M. procedente ha trasmesso il 3. 4. 1997, con richiesta di specifiche indagini in merito, gli atti al Collegio per i reati ministeriali senza compiere alcuna indagine, se non quelli diretti alla identificazione degli interessati ed ha informato di conseguenza gli interessati allo scopo di metterli nelle condizioni di attivare eventuali iniziative difensive, di assicurare agli stessi una tempestiva tutela conoscitiva mediante una sommaria enunciazione del fatto e l'identificazione e la formulazione della fattispecie normativa corrispondente al fatto delineato dalla notizia di reato, di fissare l'inizio del termine assegnato al compimento delle indagini preliminari previste dall'art. 8, primo comma l.c. n. 1/1989, in quanto il fatto che si assume nella denuncia rientra nella fattispecie descritta dall'art.96 cost.; ritenuto che il fatto denunciato è riferibile anche alla condotta di Vincenzo Scotti, all'epoca dei fatti Ministro dell'Interno, e realizzato da quest'ultimo nell'esercizio delle pubbliche funzioni ministeriali oltre che accaduto in Roma nel corso dell'anno 1991, e quindi nel distretto della Corte d'Appello di competenza del presente Collegio.

Il contenuto della notizia di reato sottoposta alla cognizione del presente Collegio non era del resto immediatamente e manifestamente infondata, sicchè il giudicante non è stato in grado di assumere oculatamente le proprie determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale

senza una previa fase investigativa, quella del resto inizialmente invocata dal pubblico ministero di Roma.

L'attività investigativa esperita dal Collegio si è concretata nell'acquisizione della documentazione originale relativa alla procedura di impegno erogazione e controllo della spesa oltre degli atti custoditi presso il Ministero dell'Interno circa le fasi immediatamente precedenti e successive al Decreto ministeriale che autorizzava l'erogazione richiesta dal Comune di Roma , nell'individuazione dell'impiego concreto della somma erogata [acquisizione delle 64 fatture comprovanti una spesa per un importo complessivo di £. 3.090.054.287, utilizzate come si ricava dall'oggetto della prestazione e dalla documentazione comprensiva di manifesti , esibita nel corso dell'indagini , dall'Associazione per le spese pubblicitarie nella campagna promozionale sugli Statuti dei Comuni a seguito della legge n. 142/1990 ; la restante somma di £. 9.945.713 venne utilizzata dall'Anci per la pubblicazione del relativo libro bianco, prodotto nell'interrogatorio reso innanzi al Collegio dall'allora segretario generale dell'Anci, D'Ubaldo] ; nell'esame delle persone - funzionari e collaboratori del Ministero dell'Interno all'epoca dei fatti che in varia maniera hanno partecipato alla vicenda sottoposta al presente giudizio ; nell'esame in particolare dei responsabili della società Lega a r l che ha eseguito la campagna divulgativa per conto e a favore dell'Anci ; nell'acquisizione della pratica custodita dalla società Lega nei propri uffici di Milano circa i rapporti e la corrispondenza con il Ministero dell'interno e con l'Anci riferentesi all'incarico professionale affidato formalmente dall'Anci nel 1991; nell'acquisizione dello Statuto della Anci vigente all'epoca dei fatti ;

nell'interrogatorio degli indagati : e tutto ciò allo scopo di individuare attendibili fonti di prova in ordine all'oggetto dell'imputazione originariamente formulata dalla pubblica accusa e di perseguire risultati che rilevino ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Tale attività si è realizzata secondo i poteri organici e le forme previste dalla fase delle indagini preliminari in quanto compatibili in osservanza dell'art.1 l.n.219 del 1989 . Inoltre il Collegio riteneva nel corso delle indagini di estendere l'originaria imputazione anche nei confronti di Riccardo Triglia, all'epoca Presidente dell'Anci - iscritto nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Roma in data 24 maggio 1997.

In esito alla indagine preliminare così svolta si sono acquisiti i seguenti elementi di fatto specifici.

A. Gli atti ufficiali della vicenda .

1. L'Associazione Nazionale Comuni italiani (A.N.C.I.), nella persona del Presidente pro-tempore Riccardo Triglia, con lettera prot. 4384 del 17.5.1991, diretta all'allora Sindaco del Comune di Roma, Franco Carra-ro, richiedeva un impegno finanziario per l'effettuazione di un intervento forte e organico, finalizzato alla sensibilizzazione della pubblica opinione sul valore e significato degli Statuti che i comuni erano chiamati a deliberare nel quadro della riforma delle autonomie locali da poco emanata. In detto scritto il Triglia proponeva al sindaco capitolino di rivolgere domanda al Ministero dell'Interno affinché possa prendere in esame l'opportunità di

concedere all'Anci un contributo straordinario di £. 3.100.000.000 ai sensi della legge n. 637/1973 .

2. L'A.N.C.I. chiedeva in forma esplicita , quindi, di interessare al riguardo il Ministero dell'Interno perchè esaminasse la possibilità di concedere un contributo straordinario di £. 3.100.000.000, ai sensi della legge nr. 637 del 1973 , legge che fra l'altro disciplinava la destinazione dei proventi della casa da gioco Campione d'Italia.

3. Il sindaco di Roma, Franco Carraro, con lettera del 23 maggio 1991, diretta alla persona di Vincenzo Scotti, nella qualità di Ministro dell'Interno, in adesione al contenuto della lettera dell'A.N.C.I. , faceva propria negli esatti termini dell'istante la richiesta della predetta Associazione ; e formulava quindi richiesta al Ministero dell'Interno di concessione di un contributo di £. 3.100.000.000, da attingersi dai fondi della legge nr. 637 del 1973, contributo da destinarsi a favore dell'A.N.C.I., per la campagna promozionale in trattazione che oltre a sortire gli effetti rappresentati nella lettera del Triglia, consentiva di avvicinare i cittadini alle istituzioni pubbliche.

4. Con lettera nr. 8938/Gab del 27.5.1991 diretta al Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la Finanza locale e servizi finanziari , la Prefettura di Roma, nella persona del titolare dell'ufficio, Alessandro Voci, esprimeva parere favorevole alla concessione della richiesta del contributo , (i) qualificando come straordi-

nario il contributo richiesto, (ii) indicando che il contributo venne avanzato dall'Anci [confondendo quindi l'istante - Comune di Roma - con il beneficiario dell'erogazione - l'Anci], (iii) motivando il parere sulla base del titolo legislativo originante l'erogazione.

5. La pratica amministrativa circa il contributo richiesto , all'interno del Ministero dell'Interno, venne curata dall'allora vicegabinetto, prefetto Achille Catalani¹ , e dal direttore Antonio Giuncato², direttore della Finanza locale presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero, coordinata dal capogabinetto, Raffaele Lauro , così come affermato per quest'ultimo dalle dichiarazioni di Paola Gattermayer³ innanzi al Collegio , oltre che dalla missiva spedita da Paola Gattermayer datata 29 maggio 1991 , e diretta e pervenuta a Maria Di Fazio , capo ufficio stampa del Ministero dell'Interno , rinvenuta nel carteggio custodito dalla società Lega , nella quale si indica che " *il piano definitivo della campagna è contenuto nella cifra tassativamente indicata dal prof. Lauro* " .

Tale individuazione si ricava non solo dalle dichiarazioni delle persone sopramenzionate , ma anche dall'appunto datato 15 e 24 maggio 1991 redatto dal Giuncato in ordine alla vicenda del contributo all'Anci e dalla missiva del 7 giugno 1991, intestata Gabinetto del Ministro dell'Interno, firmata da Raffaele Lauro, che ha riconosciuto la paternità del documento⁴ , predisposta da Antonio Giuncato⁵ . Da tali documenti si ri-

¹ Lo stesso Catalani nelle dichiarazioni rese innanzi al Collegio riconosce il suo ruolo.

² Per via di dichiarazione riconoscono che entrambi i funzionari seguirono la pratica Lucio D'Ubaldo ~~XXXX~~, il Lauro a pag. 316-317, lo ammette il Giuncato a pag. 345 e ss del sottofascicolo interrogatori ed esami .

³ Così si esprime nelle dichiarazioni a pag. del sottofascicolo interrogatori ed esami

⁴ Così ammette il Lauro a pag. 319 del sottofascicolo interrogatori ed esami

cava (i) il raccordo fra l'Anci nella persona del presidente Triglia e il Comune di Roma, nella persona del sindaco Carraro, con il Ministero , (ii) la consapevolezza che il ricorso alla legge n. 637/1973 per il finanziamento della campagna pubblicitaria prestava il fianco a censure giuridiche tanto da richiedere la precostituzione di un sussidio documentale e giustificativo da parte del Ministro Scotti, in ordine al decreto ministeriale già emesso. Inoltre , come ha dichiarato innanzi al Collegio il Giuncato finanziamento che traeva fonte dalla legge n. 637 era l' unico non specificamente destinato a precostituiti impieghi, ad impieghi vincolati e tassativi.

Tali in definitiva nell'ambito degli organi ministeriali furono i funzionari che ebbero a partecipare nella ricerca della fonte di finanziamento su impulso del Ministro Scotti.

5. Con decreto del Ministro Scotti del 30 maggio 1991, veniva concesso il contributo nella richiesta misura di £. 3.100.000.000, con imputazione della spesa al cap. 7231 dell'esercizio finanziario 1991 .

Nel predetto decreto si premetteva che l'A.N.C.I., *"per il carattere pubblico dei fini istituzionali perseguiti e per la rilevanza attribuitale dall'ordinamento giuridico per l'attività di consulenza dell'Amministrazione centrale dello Stato può essere assimilata agli enti pubblici previsti dalla legge nr. 637 del 1973"*.

6. In relazione a quanto sopra , il Comune di Roma, con deliberazione nr. 5980 del 19.9.1991 della Giunta Municipale, provvedeva ad effettuare la

⁵ Riconosce il Giuncato a pag.345 del sottofascicolo interrogatori ed esami

prescritta variazione di bilancio e con successiva deliberazione giuntale nr. 6195 dell'1-2 ottobre 1991, corrispondeva alla A.N.C.I. la somma di £. 3.100.000.000, pervenutagli dal Ministero dell'Interno. Il trasferimento della somma avveniva poi con l'accreditamento sul c.c. postale nr. 37302027 intestato all'A.N.C.I., come da ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale in data 18.10.1991.

7. L' A.N.C.I. provvedeva a conferire - lettera prot. 4482 del 3 giugno 1991⁶, a firma del segretario generale della Associazione, Lucio D'Ubaldo, - atto formale di progettare, pianificare, eseguire e distribuire la campagna dedicata alla diffusione dei contenuti della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie alla società a r.l. Lega [la ragione sociale⁷ sta a significare LE = Leonelli Filippo e GA = Gatti Maria Luisa, dai cognomi dei due titolari dell'attività commerciale e nel contempo coniugi] con sede a Milano. L'11.6.1991 la società Lega era in grado di formulare il piano definitivo di interventi divulgativi presso testate giornalistiche dislocate sul territorio nazionale, del confezionamento di appropriati manifesti - affissioni - e di interventi televisivi circa il contenuto dell'iniziativa. La campagna venne seguita e realizzata principalmente per conto della società Lega da Paola Gattermayer, come dichiarato dall'interessata e come confermato dalle sottoscrizioni, numerose della donna negli atti redatti per conto della Lega, nella corrispondenza acquisita. Le fatture acquisite in copia agli atti e la documentazione circa i manifesti realizzati confermano che la campagna pubblicitaria disposta è stata effettivamente compiuta.

⁶ Documento in atti a pag. 103 del sottofascicolo interrogatori ed esami

⁷ Dichiarazione di Paola Gattermayer e del Leonelli innanzi al Collegio.

La società Lega venne pagata regolarmente e tempestivamente dall' A.N.C.I ed ebbe a percepire dalla Associazione una percentuale aggiuntasi sul 15% del contributo ricevuto dal Ministero dell'Interno⁸.

B. I rapporti effettivi ed integrativi della vicenda ufficiale ricostruiti alla stregua dell'indagine svolta dal Collegio

1. La decisione da parte dell'A.N.C.I. di diffondere i contenuti e gli adempimenti che scaturivano dalla legge sulle autonomie locali promulgata nel 1990 d'interesse per i propri associati. In ordine alla ricostruzione di tale aspetto storico è particolarmente puntuale quanto dichiarato da Lucio D'Ubaldo, segretario generale all'epoca dell'Anci, confermata dall'interrogatorio del Triglia e dello Scotti. Riferisce D'Ubaldo⁹ che il ministro Scotti il 21-23 marzo 1991 venne a Chianciano ad un convegno dell'ANCI. L'on. Novelli era uno degli interlocutori dell'Anci in Parlamento e riferì che il ministro Scotti si era convinto dell'opportunità di organizzare una campagna promozionale, di informazione e pubblicità in ordine alla legge sulle autonomie locali d'interesse dell'Anci. In particolare l'Anci auspicava che il modo di finanziamento dell'iniziativa da parte del Ministero dell'Interno si esplicasse attraverso un contributo economico da conferirsi mediante una previsione legislativa diretta, così come era già accaduto in altra occasione analoga¹⁰. Il Ministro Scotti si risolse diversamente. I rapporti con il Ministro da parte dell'Anci erano a livello di Lucio D'Ubaldo

⁸ Dichiarazioni di Paola Gattermayer e documentazione contabile in atti, specie fatture.

⁹ Dichiarazioni di Lucio D'Ubaldo a pag. 129 e ss nel sottofascicolo interrogatori ed esami

¹⁰ Documento consistente in una gazzetta ufficiale n. 152 del 1987 conservato a pag. 128 retro prodotto da Lucio D'Ubaldo nell'esame innanzi al Collegio.

con il Gabinetto, in particolare con la persona che, poi, è diventato Prefetto di Perugia, Achille Catalani, all'epoca vicegabinetto del Ministro Scotti, e con la direzione generale della Finanza locale, Antonio Giuncato. In tali rapporti venne chiarito all'Anci che l'unico modo per conseguire il finanziamento necessario per l'iniziativa era quello di utilizzare la legge di Campione d'Italia, la legge n. 637/1973.

Quindi la rappresentazione di una iniziativa istituzionale dell'Associazione al Ministro Scotti sortì l'effetto da parte degli organi ministeriali di individuare la forma più conveniente per soddisfare la richiesta di finanziamento - vale a dire il ricorso ai fondi disciplinati dalla legge n. 637/73.

3. Quanto all'individuazione della agenzia alla quale affidare la campagna pubblicitaria deliberata, essa va fatta risalire sicuramente al ministro Scotti, così come nell'elaborazione del progetto comunicativo. Quest'ultimo, lo Scotti, conosceva da tempo Maria Luisa Gatti e Filippo Leonelli - dal 1967¹¹ -, titolari della società Lega a r l: vi era frequentazione e familiarità - si davano il *tu* familiare¹² - avevano lavorato in precedenza per attività dello Scotti¹³, anzi quando Scotti aveva necessità di consulenza in ordine alla comunicazione, all'immagine si rivolgeva a Leonelli e alla Gatti¹⁴; era il Leonelli conterraneo¹⁵ dello Scotti. In particolare la Gatti - ora deceduta -

¹¹ Così afferma il Leonelli a pag. 245 del sottofascicolo interrogatori ed esami

¹² Dichiarazioni innanzi al Collegio del Leonelli e di Paola Gattermayer a pag. 236 del sottofascicolo interrogatori ed esami

¹³ Dichiarazioni di Paola Gattermayer a pag. 212 - 213 del sottofascicolo interrogatori ed esami

¹⁴ Idem a pag. 246

¹⁵ Idem a pag. 254

frequentava il Ministro più che il Ministero dell'Interno, all'epoca dei fatti¹⁶. Che la designazione della società venne effettuata per interessamento e intervento del Ministro Scotti non si può avere fondato dubbio: lo attesta esplicitamente il Leonelli¹⁷, lo conferma Lucio D'Ubaldo¹⁸. Anche l'elaborazione del progetto comunicativo venne realizzato dalla Lega con il Ministero nella persona della Di Fazio: lo riconosce il Leonelli, quando afferma che tutta l'operazione era programmata dal Ministero, lo ammette Lucio D'Ubaldo¹⁹ nelle dichiarazioni rese al Collegio.

4. Tale designazione venne in qualche misura imposta se si dà credito al verbale, redatto in epoca non sospetta e acquisito in atti, del Comitato di Presidenza dell'Associazione Anci del 28 maggio 1991²⁰, dal quale si evince (i) che in tale data - quindi in data antecedente al decreto ministeriale del 30 maggio del medesimo anno - già era stata indicata l'agenzia Lega quale affidataria della campagna divulgativa; (ii) che l'agenzia Lega venne espressamente indicata dal Ministro contro la volontà dell'Ance che ha dovuto ad essa acquietarsi tanto che il Comitato di presidenza dell'Associazione esprime nel verbale richiamato espressa riserva su tale designazione proveniente da soggetto estraneo alla compagine associativa.

¹⁶ Idem a pag. 251

¹⁷ Idem a pag. 247 in fine.

¹⁸ Così afferma Lucio D'Ubaldo a pag. 144 del sottofascicolo interrogatori ed esame

¹⁹ Idem a pag. 143 ss del sottofascicolo interrogatori ed esame

²⁰ Verbale che trovasi a pag. 126 e 127 del sottofascicolo interrogatori ed esami

5. A riprova di ciò lo svolgimento della campagna divulgativa venne fattivamente realizzata²¹ da Maria Di Fazio, giornalista parlamentare, portavoce del ministro Scotti e addetta all'epoca nella qualità di capo ufficio stampa presso il Ministero dell'Interno e da Paola Gattermayer per conto della Lega. In particolare dalla corrispondenza sequestrata dal Collegio presso gli uffici della Lega si è rinvenuta fra l'altro la missiva 29 maggio 1991 sopraindicata confezionata da Paola Gattermayer per conto della Lega, nella quale si riferisce " *La* (Paola Gattermayer si rivolge alla Di Fazio) *prego di sapermi dire quando possiamo inoltrare una copia di questo piano* (quello della campagna) *all'Anci, per le formalità relative al nostro incarico* ", così come alcune note - 24.4.1991; 30.4.1991; 22.5. 1991 - confezionate dalla Lega e relative alla spedizione di materiale - manifesti, avvisi e pagine su quotidiani - relativo alla campagna Anci, dirette alla Di Fazio, per il tramite della " *Prefettura di Milano che ha organizzato la spedizione aerea* ". Anche la minuta del conferimento dell'incarico alla Lega da parte dell'Anci venne redatta dalla Lega, che inviò la minuta a Lucio D'Ubaldo il 28 maggio 1991, per ricevere poi, come sopra indicato il conferimento formale dall'Anci a firma Lucio D'Ubaldo in data 3 giugno 1991²².

C. Conclusioni e considerazioni di diritto

²¹ Lo dichiara Lauro nelle dichiarazioni rese al Collegio ~~CCB~~; Paola Gattermayer nelle dichiarazioni a pag. 219 del sottofascicolo interrogatori ed esami

²² Missiva a pag. 103 del sottofascicolo interrogatori ed esami

F.lli

conferma la natura di associazione non pubblica di essa e, quindi, di soggetto esulante da quelli individuati dalla legge 637/73.

3. L'arbitraria scelta di quel contributo in favore dell'Anci verso la quale portano le indagini esperite dal Collegio va ricondotta al rilievo che tale finanziamento era l'unico non specificamente destinato a precostituiti impieghi, ad impieghi vincolati e tassativi, scelta che va attribuita alla disposizione del Ministro Scotti, che intendeva comunque erogare quella somma a favore dell'Anci e a favore della società Lega nella percentuale determinata sul 15% del contributo erogato.

4. L'attività costitutiva del concorso nella realizzazione del fatto concepito e perseguito dal Ministro Scotti delle persone del Prefetto Alessandro Voci e del Sindaco di Roma Franco Carraro, così come dal Presidente dell'Anci Riccardo Triglia è consistita, sulla base delle fonti di prova individuate, in una forma di compartecipazione, in un contributo volontario e cosciente, in un apporto causale di ordine amministrativo [istanza indispensabile per il Carraro, sindaco di un Comune; parere indispensabile del Prefetto di Roma, Voci; raccordo fra esigenze dell'Anci e il Ministro Scotti per il Triglia] ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, realizzazione e organizzazione in ordine alla percezione del contributo economico. Con tale contributo fattivo apparve formalmente regolare, traendo titolo dalla legge n. 637/1973 l'erogazione dei fondi a favore dell'Anci e della Lega.

5. Gli elementi di fatto acquisiti dall'inchiesta collegiale convergono nella conclusione che l'individuazione della società pubblicitaria Lega s.r.l. è stata effettuata specificatamente da parte del Ministro Scotti per essere i rapporti di amicizia e collegamento tra i titolari della società di pubblicità Lega ed il Ministro Scotti all'epoca consistenti e, nel contempo, non avendo i rappresentanti dell'ANCI indicato o scelto tale società ma avendo anzi avanzato al riguardo riserve su tale designazione; così come la organizzazione dell'intera campagna pubblicitaria e informativa è stata eseguita dalla predetta società commerciale su impulso del Ministro Scotti essendo stata diretta, seguita e guidata dal Ministero dell'Interno nella persona del Capo ufficio stampa del Ministro Scotti. Il costo dell'operazione venne determinato senza approfondimento o riscontro obiettivo sulle esigenze reali dall'ambiente ministeriale strettamente legato al Ministro Scotti.

Da quanto sopra esposto, appare evidente al Collegio che nel fatto ricostruito possa sussistere le condizioni per esercitare l'azione penale nei confronti di Scotti, Carraro, Voci e Triglia per aver i primi tre abusato e il quarto concorso nell'abusare delle pubbliche funzioni mediante l'erogazione del contributo della somma di £. 3.100.000.000 sulla base della legge n. 637/73 a vantaggio di un Ente associativo non rientrante fra i beneficiari contemplati nella predetta legge, per procurare ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Lega di Milano che lucrava una percentuale aggirantesi sul 15% della somma erogata alla Associazione Anci, con correlativo rilevante danno patrimoniale per l'Erario. Si impone nei confronti degli indagati la richiesta di autorizzazione a procedere.

P. Q. M.

visto l'art.8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n.1,
in conformità delle richieste del P.M.

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di **Vincento Scotti** nato a Napoli il 16 .9. 1933, **Alessandro Voci** nato a S. Andrea Apostolo dello Jonio il 19.2.1928 , **Franco Carraro** nato a Padova il 6.12.1939 , **Riccardo Triglia** nato a Casale Monferrato, 7. 11. 1937 per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 323, comma 2°, 61 n.7 c.p. per aver, d'intesa e in concorso tra loro, il primo quale Ministro degli Interni; il secondo quale Prefetto di Roma; il terzo quale Sindaco del Comune di Roma, pubblici ufficiali, ed il quarto quale Presidente dell'Anci- adottandosi del primo decreto ministeriale in data 30.5.1991 su parere favorevole del secondo in data 27.5.1991 con cui si concedeva strumentalmente l'erogazione al Comune di Roma, rappresentato dal terzo, del contributo di lire 3.100.000.000 ex legge 637/73, affinché fosse girato all'Anci, rappresentato dal quarto, accredito che avveniva in data 18.10.97, sebbene si trattasse di soggetto non ricompreso tra i beneficiari dei contributi di cui alla citata legge e per finalità esulanti da quelli previsti dalla legge stessa; organizzandosi con tale contributo una campagna di informazione e pubblicità, concernenti gli statuti adottati da parte di enti territoriali iscritti alla predetta associazione, affidata alla società di pubblicità Lega s.r.l. senza

il rispetto della normativa per l'affidamento di pubblici appalti, per essere stata detta società individuata per rapporti di amicizia dei soci con esso Scotti - abusato e concorso nell'abuso dei pubblici uffici innanzi indicati per procurare ingiusto vantaggio patrimoniale alla citata società che lucrava una percentuale aggirantesi sul 15% della somma indicata, con correlativo rilevante danno patrimoniale per l'Erario. In Roma nell'anno 1991.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge costituzionale n. 1 del 1989.

Roma , 27 gennaio 1998

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 GEN. 1998

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

Gianni

I GIUDICI

Luca
Alfonso

